

Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico: le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 5 marzo 2008, n. 15 (pubblicata in questo stesso numero di Guida al Lavoro a pag. 71) ha precisato che:

- il sostituto d'imposta può riconoscere (sulla base del reddito corrisposto) anche in assenza di specifica richiesta da parte del lavoratore le detrazioni per lavoro dipendente, di cui all'art. 13 del Tuir;
- il sostituto d'imposta deve riconoscere le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir solo su richiesta annuale del lavoratore.

Per tale fine il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore di presentare detta domanda (vedi modulo di seguito riportato) entro un termine stabilito, in relazione alle proprie esigenze organizzative, trascorso il quale dovrà provvedere alla sospensione dell'erogazione delle stesse detrazioni e al recupero delle somme nel frattempo riconosciute.

Si ricorda che l'art. 1, comma 15, della legge n. 244/2007 (modificando l'art. 12, Tuir - detrazioni per carichi di famiglia) ha stabilito, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione nella misura di € 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria). La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come bonus unitario aggiuntivo che compete ai richiedenti sia che abbiano 4 figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico (si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2008).

Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo nella misura del 100%. La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun ragguglio al periodo dell'anno (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2008).

La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i carichi di famiglia e va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni.

Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di € 1.200 viene meno. Per il riconoscimento della predetta detrazione aggiuntiva vale l'ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.

Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva in commento sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13 - lavoro dipendente, 15 - oneri detraibili e 16 - canoni di locazione, del Tuir), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata (anche i canoni di locazione danno diritto, in caso di incapienza a un credito di detrazione, si veda l'apposito paragrafo). Per l'utilizzo di detti crediti sono stati emanati due appositi decreti ministeriali (si vedano i testi e gli approfondimenti pubblicati in questo numero di Guida al Lavoro).

Esempio

- Richiedente con coniuge e 3 figli a carico;
- Nel mese di settembre 2008 nasce il 4 figlio;
- Il soggetto interessato acquisisce il diritto alla maggiorazione, che quindi spetterà per l'intero valore di € 1.200

Gabriele Bonati

Detrazioni d'imposta (artt. 12 e 13, Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni) Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Dpr 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni

Il/la sottoscritto/a nato/a il a
Nazionalità Residente/domiciliato in prov.
Via n. Codice fiscale

(barrare le caselle che interessano)

Stato civile: celibe/nubile coniugato/a
 divorziato/a
 separato/a legalmente ed effettivamente vedovo/a
in qualità di dipendente collaboratore di codesta azienda

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di **essere** **non essere** fiscalmente residente in Italia e che, a decorrere dal, ha diritto alle seguenti detrazioni d'imposta

A) per carichi di famiglia (art. 12 del Dpr n. 917/1986)

Coniuge C.F.	Non legalmente ed effettivamente separato			Altre situazioni ↓	
		a carico ↓	non a carico ↓		
Figli a carico	Portatore handicap	Misura della detrazione per i figli	Misura della detrazione per i figli		Misura della detrazione per i figli (**)
			Per legge	(*)	
n. figli					
1. data di nascita C.F.....					
2. data di nascita C.F.....					
3. data di nascita C.F.....		100%	50%	100%%
4. data di nascita C.F.....					
5. data di nascita C.F.....					
6. data di nascita C.F.....					

(*) La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge non a carico, previo accordo con quest'ultimo. In tale caso far sottoscrivere la dichiarazione che segue dal coniuge non a carico.

Dichiarazione

Il/la sottoscritto/a, dichiara, in accordo con l'altro genitore, che sussistono le condizioni previste dall'art. 12 del Tuir per l'applicazione della detrazione al 100%.

In fede

(**) La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all'affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Maggiorazione di € 1.200 per 4 e più figli:

- già percepita nel precedente rapporto di lavoro

SI

NO

- altri redditi rispetto a quelli erogati dal sostituto d'imposta:

SI (indicare i redditi nella sezione del presente modulo «Dichiara altresì»);

NO

n. altre persone a carico (art. 433 c.c.): al 100% - al 50% - al %

C.F.: C.F.: C.F.:

B) Altre detrazioni (art. 13 del Dpr n. 917/1986)

Per lavoro dipendente e assimilato

DICHIARA, ALTRESÌ,

che il proprio reddito complessivo per l'anno, sarà, presumibilmente il seguente:
euro da aggiungere ai redditi di lavoro dipendente, di cui per abitazione principale

Considerare il reddito di lavoro dipendente

Altre comunicazioni

Allegati

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione sopra illustrata

Data

In fede

(firma del lavoratore)

Attenzione: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate

AVVERTENZE

1) Coniuge a carico

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annui, al lordo degli oneri deducibili (*)

2) Figli a carico

Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (indipendentemente dall'età)

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi.

La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato:

- a) quando l'altro genitore è deceduto;
- b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
- c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

3) Altre persone a carico (l'ammontare della detrazione va ripartita in pro quota tra coloro che ne hanno diritto)

Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all'art. 433 c.c. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti.

4) Validità

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente.

5) Reddito complessivo

La somma dei redditi posseduti dal contribuente in periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

6) Lavoratori extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

7) Lavoratori fiscalmente non residenti

Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008 e 2009), deve essere allegata, alternativamente:

- appartenenti all'Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza;

- Altri paesi: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

(*) Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della chiesa cattolica.